



Comune di
Noepoli



Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 39 del Reg. DATA: 17/05/2022	MODIFICA PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNO 2022-2024- ANNUALITA' 2022.
------------------------------------	---

L'anno *duemilaventidue*, il giorno *diciasette*, del mese di maggio, con inizio alle ore 11:15, convenzionalmente nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale, in presenza e in videoconferenza (videochiamata di gruppo WhatsApp) e previa acquisizione atti, parte in sede e parte in remoto, con la presenza* dei signori:

			PRES.	ASS.
1) Geom. Francesco Antonio CALABRESE	-	Sindaco	X (S)	
1) Avv. Vincenzo ROMANO	-	Vicesindaco	X (R)	
2) Salvatore Marco SIMINI	-	Assessore	X (R)	

* In sede = (S), in remoto = (R).

Con l'assistenza, in videoconferenza, del Vice Segretario Comunale Dr. Silvio MANIERI, incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco – Presidente, in prosecuzione di seduta, constatato il numero legale degli intervenuti,

D I C H I A R A

Aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
LETTO lo Statuto Comunale;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione,
[X] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
[X] il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, hanno espresso parere:

“FAVOREVOLE”

PREMESSO CHE:

- *l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;*
- *l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;*
- *l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;*

DATO ATTO *che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;*

CONSIDERATO:

- *che con le nuove dinamiche in ordine alle politiche organizzative e del lavoro ed in particolare le disposizioni di contenimento della spesa di personale disposte dalla vigente normativa, si ritiene di procedere alla pianificazione del fabbisogno di personale nel rispetto dei vincoli e dei limiti fissati dalla normativa suddetta;*
- *che con tale provvedimento si adempie alle disposizioni di cui al Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali in virtù delle quali gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla pianificazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68 e programmano altresì le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione della spesa di personale stabiliti dalla normativa stessa;*
- *che in tal senso si è ritenuto di procedere alla definizione del Piano dei fabbisogni di personale 2022-2024, nel rispetto degli strumenti di programmazione già adottati, tenendo conto delle sopravvenute evoluzioni, nonché delle esigenze funzionali dell'Ente definite sulla base delle criticità emerse anche da un monitoraggio con le figure apicali dell'Ente e degli obiettivi contenuti nei vigenti documenti programmatici;*

VISTO:

- *l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;*
- *l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;*
- *l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle*

performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter;

- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;

- l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, che parimenti, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso art. 3, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto (trattamento economico addetti uffici di staff), debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

DATO ATTO *che i provvedimenti attuativi dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, nella versione modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (comma 853 della Legge n. 160/2019), stabiliscono che la spesa del personale, su cui calcolare il rapporto con le entrate correnti, non sia più solo quella consolidata (ex. Comma 557 della Legge 296/2006), ma affida ad un decreto ministeriale l'individuazione della fascia nella quale collocare i Comuni in base al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti;*

VISTO *l'art 33, comma 2, del predetto decreto che prevede, infatti, che "5 I Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilanci di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato- Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia".*

DATO ATTO *che il decreto ministeriale cui la norma rinvia è stato adottato in data del 17 marzo 2020 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020. Esso, sulla scorta dell'intesa raggiunta in seno alla Conferenza Stato - Città, dispiega i suoi effetti a partire dal 20 aprile 2020;*

VERIFICATO *che il nuovo regime introdotto con il predetto provvedimento prevede nuovi parametri ma non è dissimile da quello previgente, alla stregua del quale la spesa del personale deve essere contenuta entro determinati limiti generali e, al di sotto di questi, entro determinati limiti individuali.*

A tal fine il decreto:

- con l'art. 3 - innanzitutto suddivide i comuni per fasce demografiche;*
- con l'art. 4 - individua poi, con l'apposita tabella 1, i valori soglia di massima spesa del personale, diversi per fascia demografica di appartenenza, fornendo gli elementi per la relativa determinazione;*
- con l'art. 5 - stabilisce infine le percentuali di incremento della spesa del personale, con l'apposita tabella 2, e le ipotesi di deroga, fermo il limite di spesa corrispondente al valore soglia della tabella 1;*

Ai fini della verifica, pertanto, la prima operazione da effettuare riguarda:

l'individuazione della spesa del personale, comprensiva di oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, desunta

dall'ultimo rendiconto approvato. Il rendiconto di riferimento è quello dell'anno 2021;

- a) l'individuazione della media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, dedotto l'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata. Il triennio di riferimento è quello 2019-2020-2021 ed il fondo crediti di dubbia esigibilità da considerare è quello desunto dal bilancio di ogni anno del triennio;*
- b) la determinazione del rapporto tra la spesa di cui al punto a) e la media delle entrate di cui al punto b), espresso con valore percentuale;*
- c) l'eventuale incremento della spesa del personale in riferimento alla percentuale di cui alla tabella 2 ovvero spendendo i resti maturati fino al 2021. E' procedibile nel solo caso in cui il predetto rapporto sia inferiore al valore soglia della tabella 1;*

Nel caso di specie, sulla base di quanto analiticamente riportato negli allegati prospetti che formano parte integrante della presente proposta:

- il Comune di Noepoli appartiene agli enti di fascia a) e il valore soglia di cui alla tabella 1 è pari al 29,50 %;*
 - la spesa del personale dell'anno 2020, al netto dell'IRAP, è pari a € 292.472,44;*
 - la media delle entrate del triennio 2018-2020, al netto del FCDE, è pari a € 654.171,04;*
 - il rapporto tra le spese e le entrate di cui sopra è quindi pari al 44,71 % ed è superiore al valore soglia del 29,50% ma è superiore anche al valore soglia massimo del 33,50%;*

DATO ATTO *che sono state verificate le condizioni per procedere nel triennio 2022 – 2024 con le eventuali sostituzioni di personale:*

- **mancato rispetto del limite** di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.Lgs. 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;*
- **rispetto del limite** per il triennio 2022-2024 della spesa programmata di personale, anche se solo presunta, rispetto all'anno 2008 pari a € 450.644,00;*

CONSIDERATO *altresì che nel 2022 la capacità finanziaria assunzionale è pari ad € 0,00;*

DATO ATTO CHE *che il responsabile del settore Affari Generali (Amministrativo): con determina n. 7 del 27.01.2021 prendeva atto delle dimissioni volontarie, per collocamento a riposo con diritto a pensione anticipata, presentate dal dipendente sig. F.F.. – in servizio presso questo ente in qualità di Vigile Urbano –Settore Polizia Locale – cat C5 – con decorrenza 25.02.2021, ultimo giorno di servizio 24.02.2021;*

VERIFICATO CHE:

- il Comune di Noepoli ha provveduto ad adempiere a quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, NON rilevando esistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumero con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 17.05.2022;*
- rispetta quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 relativamente all'indicatore dei pagamenti dell'anno 2021;*
- che in materia di contenimento della spesa di personale l'ente -rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto al 2008 che è di € 450.644,00;*

CONSIDERATA quindi la necessità di prevedere per il triennio 2022 – 2023 - 2024, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, i seguenti fabbisogni del personale:

ANNO 2022
TEMPO INDETERMINATO
COLLOCAMENTO A RIPOSO: - In vigenza dell'attuale normativa non si prevedono collocamenti a riposo;
<hr/>
INSERIMENTO DI: - <i>Non sono previste assunzioni di personale a tempo determinato, salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno.</i>
TEMPO DETERMINATO
 - <i>Non sono previste assunzioni di personale a tempo determinato salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno.</i>
ANNO 2023
TEMPO INDETERMINATO
USCITE PER: - N. 3 COLLOCAMENTO A RIPOSO - <i>Eventuali MOBILITÀ ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001</i>
<hr/>
INSERIMENTO DI:

- n. 3 unità con utilizzo dei contratti flessibili – convenzione con altri Enti – ore 18 settimanali.
saranno collocati a riposo durante l'annualità 2023 n. 3 unità con:
- utilizzo del lavoro flessibile- ore 18 settimanali - convenzione con altri Enti, per la sostituzione di n. 1 operatore ecologico N.U. cat. A5 indeterminato a tempo pieno,
- utilizzo del lavoro flessibile- ore 18 settimanali - convenzione con altri Enti, per la sostituzione di n. 01 GEOMETRA cat. C5 indeterminato a tempo pieno attualmente Responsabile Area Tecnica, già posto in mobilità,
- utilizzo del lavoro flessibile- ore 18 settimanali - convenzione con altri Enti, per la sostituzione di n. 01 ufficiale amministrativo cat. C5.

TEMPO DETERMINATO

- Non sono previste assunzioni di personale a tempo determinato, salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno.

ANNO 2024

TEMPO INDETERMINATO

USCITE PER:

COLLOCAMENTO A RIPOSO:

- In vigore dell'attuale normativa non si prevedono collocamenti a riposo;
- Eventuali mobilità ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001

TEMPO DETERMINATO

- Non sono previste assunzioni di personale a tempo determinato salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovesse manifestarsi nel corso dell'anno.

VERIFICATO che il sopra riportato Piano dei fabbisogni di personale relativo agli anni 2022- 2023-2024 risulta compatibile con il prospetto della normativa vigente sopra esposta;

CONSIDERATO altresì che questo Ente ha in corso di approvazione, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 29.03.2021 e che i collocamenti a riposo previsti risultano adeguati alla finalità di contenimento della spesa;

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 12.05.2022 con cui si è proceduto alla Rinuncia del Fondo di Rotazione richiesto nell'ambito del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29.03.2021 con oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE (ART. 243-BIS, D.LGS. N. 267/2000)"

PRESO ATTO che tale rinuncia al Fondo di Rotazione comporta il venir meno dell'applicazione all'Ente del combinato disposto dell'art. 243-bis, comma 8, lett. g) che recita "Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: (...) g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243 ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio", e dello stesso articolo 259, comma 6 che dispone: "L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio."

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente del comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto in data 21/05/2018;

DATO ATTO che questo ente non è soggetto al rispetto delle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

ACQUISITO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 con prot. n. 2381 del 17.05.2022;

Su indirizzo dell'Assessore al Personale;

Con voti unanimi, favorevoli, resi ed accertati in presenza e in videoconferenza, nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate.

1. *Di dare atto che la spesa complessiva del personale derivante dal fabbisogno per il triennio 2022-2024, così ridefinito, sarà presuntivamente pari a: € 233.259,76 per l'anno 2022, € 217.397,77 per l'anno 2023 e € 191.610,02 per l'anno 2024 (potendo rientrare in tal modo presumibilmente al 31.12.2024 sotto la soglia del 29,50% quale comune virtuoso);*
2. *Di dare atto altresì che la spesa complessiva del personale derivante dal triennio 2022 – 2024 non supera il limite dell'anno 2008;*
3. *Di stabilire che eventuali assunzioni di personale per sostituire eventuali cessazioni verranno effettuate tramite utilizzo del lavoro flessibile in convenzione con altri Enti;*
4. *Di dare atto che il Comune di Noepoli, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale del 17 marzo, non rispettando il limite del valore soglia dettato dalla tabella n. 1, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, non può incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondola definizione dell'art. 2, e per le percentuali indicate nella tabella n. 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;*
5. *Di dare atto altresì che la capacità finanziaria assunzionale potenziale del Comune di Noepoli per l'anno 2022 è di € 0,00;*
6. *Di approvare il piano dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2022/2024, di cui in premessa;*

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

A voti unanimi, resi ed accertati in presenza e in videoconferenza, nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, stante l'urgenza della sua attuazione.

L.C.S.

Il Vicesegretario Comunale
Dr. Silvio MANIERI
F.to digitalmente

Il Sindaco
Geom. Francesco Antonio CALABRESE
f.to digitalmente

VISTO: Si dichiara di aver espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Silvio MANIERI
F.to digitalmente

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, è iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio telematico del Comune per quindici giorni consecutivi.

Reg. Pubbl. n.

Del

Il Responsabile del Servizio
F.to Giuseppe Aldo BRUNO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il **17.05.2022**

poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134 - 4° comma – D. Lgs. 267/2000).

decorsi i 10 giorni della Pubblicazione (art.134 – 3° comma – D. Lgs. 267/200).

E' stata trasmessa in elenco, **in via telematica (mail,pec.....)**, ai capigruppo consiliari il **.....**

Noepoli, 17.05.2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Giuseppe Aldo BRUNO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale a firma autografa è conservato presso l'amministrazione.

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.-

Noepoli, 17.05.2022

Il Responsabile del Servizio

F.to Giuseppe Aldo BRUNO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)

La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all'albo pretorio on-line.
